

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^d Á »ÁI Ì FDE ÓÁ^|Á E E DECF SAPI - UD/AIA/62-R

Proroga del termine per l'adempimento, da parte dell'Azienda DI LENARDA GIGINO, alla prescrizione di cui al decreto n. 3279 del 18 agosto 2020, relativa al termine entro il quale presentare l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2063 del 10 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore dell'Azienda DI LENARDA GIGINO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b),

dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS";

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente:

- 1) n. 468 del 1 marzo 2012, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063/2011;
- 2) n. 520 del 18 marzo 2014, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063/2011, come rettificata con il decreto n. 468/2012;
- 3) n. 34 del 15 gennaio 2015, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063/2011, come rettificata ed aggiornata con i decreti n. 468/2012 e n. 520/2014;

Vista la nota prot. n. 17955 dell'8 aprile 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, le modifiche non sostanziali comunicate dal Gestore con la nota di PEC del 13 luglio 2017, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 3029, consistenti nella modifica del locale allevamento scrofe con realizzazione di box singoli, nella modifica dell'ex mangimificio in locale per l'ingrasso di suini, nella modifica dell'ex deposito attrezzi in locale svezzamento e nella realizzazione di un macello;

Atteso che:

- 1) con nota del 31 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 15268, il Gestore ha chiesto una proroga di 1 anno per l'adempimento ad alcune prescrizioni contenute nella nota autorizzativa dell'8 aprile 2019;
- 2) con nota prot. n. 17211 del 15 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore che la proroga non sarebbe stata concessa in quanto richiesta appena una settimana prima della scadenza fissata da un anno e priva sia di adeguate valutazioni di fattibilità economica delle opere che di concrete proposte alternative, evidenziando che il termine per l'esecuzione dei lavori era stato rideterminato al 5 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- 3) con nota del 3 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 31190, il Gestore ha inviato documentazione tecnica a supporto e motivazione della richiesta di proroga per l'adempimento alle prescrizioni;
- 4) con nota prot. n. 41144 del 2 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento di diffida per il mancato adempimento ad alcune delle prescrizioni imposte con la nota dell'8 aprile 2019, evidenziando che la documentazione presentata è priva sia di una valutazione di fattibilità economica delle opere che di un cronoprogramma delle proposte alternative ed invitando il Gestore stesso a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, osservazioni e documenti per una eventuale rivalutazione delle prescrizioni imposte;
- 5) con nota del 10 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 42492, il Gestore ha inviato documentazione tecnica al fine di superare le criticità oggetto dell'avvio del procedimento di diffida;
- 6) con nota prot. n. 49263 del 15 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG, al Comune di Sedegliano, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFS S.p.A., al Servizio risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione presentata dal Gestore al fine di ottenere una proroga dei termini

per l'adempimento ad alcune prescrizioni contenute nella nota autorizzativa dell'8 aprile 2019 e di superare il procedimento di diffida ad adempiere, chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito, finalizzate a confermare o, eventualmente, a rivalutare le prescrizioni imposte;

7) con nota prot. n. 33512 /P /GEN/ PRA_AUT dell'11 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 54841, ARPA FVG ha chiesto integrazioni documentali al fine di esprimere il proprio parere;

8) con nota prot. n. 971 dell'11 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA FVG datata 11 novembre 2020, chiedendo allo stesso di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni richieste dall'Agenzia regionale medesima;

9) con nota del 10 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7431, il Gestore ha chiesto che il procedimento di diffida venga affrontato contestualmente al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e che gli venga concessa una proroga, fino al 30 agosto 2021, sia per la presentazione della documentazione inerente la diffida che per quella riguardante l'istanza di riesame dell'AIA, adducendo quale motivazione, la necessità di effettuare valutazioni geologiche sulla tenuta delle fosse sottogrigliato, rilievi sulle vasche e condotte esistenti e misure sull'ammoniaca condotte mediante radielli, atti a verificare la tenuta delle vasche di raccolta dei liquami e a dimostrare l'equivalenza del sistema che il Gestore intende adottare con le BAT;

10) con nota prot. n. 11130 del 26 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga, fino al 30 agosto 2021, per la presentazione delle integrazioni richieste da ARPA FVG con la propria nota dell'11 novembre 2020, che dovranno essere dettagliate in uno specifico allegato alla documentazione da fornire a corredo dell'istanza per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale il Gestore deve presentare, al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga, fino al 30 agosto 2021, formulata dal Gestore con la nota del 10 febbraio 2021, per la presentazione della documentazione relativa all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, allineando detto termine a quello già prorogato per la presentazione della documentazione inerente il procedimento di diffida;

DECRETA

1. E' concessa all'Azienda DI LENARDA GIGINO con sede legale nel Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, la proroga **fino al 30 agosto 2021**, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2063 del 10 novembre 2011, come rettificata, aggiornata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 468 dell'1 marzo 2012, n. 520 del 18 marzo 2014 e n. 34 del 15 gennaio 2015 e con la nota del Direttore del Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile prot. n. 17955 dell'8 aprile 2019.

Art. 1 – Prescrizioni

1. Il Gestore deve presentare entro il termine del 30 agosto 2021, le integrazioni richieste da

ARPA FVG con la propria nota prot. n. 33512 /P /GEN/ PRA_AUT dell'11 novembre 2020, dettagliandole in uno specifico allegato alla documentazione da fornire a corredo dell'istanza per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Di Lenarda Gigino, al Comune di Sedegliano, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al CAFC S.p.A. e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/62

Decreto n. 0034

Trieste, 15 GEN. 2015

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dell'Azienda DI LENARDA GIGINO, sita nel Comune di Sedegliano (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della

delibera stessa;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il DM 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2063 del 10 novembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dell'Azienda DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno (di seguito indicata come Gestore), sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS", alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo; ;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente:

1) n. 468 del 1 marzo 2012, di rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063/2011;

2) n. 520 del 18 marzo 2014, di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063/2011, come rettificata con il decreto n. 468/2012;

Visto il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), trasmesso dal Gestore con nota del 5 dicembre 2014, acquisito dal Servizio competente il 10 dicembre 2014, con protocollo n. 33053;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2063/2011, come rettificata ed aggiornata con i decreti n. 468/2012 e n. 520/2014, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" allegato al decreto n. 2063/2011;

DECRETA

Il "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al decreto del Direttore del servizio competente n. 2063 del 10 novembre 2011, è sostituito dal "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", allegato al presente provvedimento.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2063/2011, n. 468/2012 e n. 520/2014.

2. Il presente decreto è trasmesso in originale all'Azienda Di Lenarda Gigino. Copia del decreto stesso è inviata, al Comune di Sedegliano, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito

ambd2

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

P.U.A. COMPLETO dell'Az.DI LENARDA GIGINO di SEDEGLIANO (UD)
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100g	Profondità utile radici					
			< 50 cm	50 - 100 cm	> 100 cm			
			pH					
			> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35		> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione culturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	$- N_f$	$- A_n$
MAIS	mais	AIZO	30,9	280	330	20	30
MAIS	orzo	"	1,0	270	320	20	30
MAIS	soia	"	1,5	240	290	20	30
SOIA	mais	"	1,5	35	70	20	30
ORZO	mais	"	1,0	90	140	20	30
Totali			35,9				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione culturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali e azoto reso disponibile dalla mineralizzazione della sostanza organica

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)
- Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN)
- Zona Ordinaria (ZO)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici				
		50 cr 50 - 100 cm		> 100 cm		
		pH				
		> 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10		X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro X	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	- N_f	- A_n
MAIS	mais	AIZVN	104,4	280	330	20	30
MAIS	cereali	"	3,0	270	320	20	30
MAIS	soia	"	7,0	240	290	20	30
SOIA	mais	"	7,0	35	70	20	30
ORZO	mais	"	3,0	90	140	20	30
PRATO	prato	"	1,3	60	80	10	10
VIGNETO	vigneto	"	0,3	70	100	10	20
Totali			126,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali e azoto reso disponibile dalla mineralizzazione della sostanza organica

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie Ha	Den.	Fabbisogn o effettivo Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato/h a	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	104,4	AIZVN	280	LIQ. SUINO	59	2,876	AUT-PRIM	170	60%	102	178	18603
MAIS	3	AI ZVN	270	"	59	2,876	"	170	60%	102	168	504,6
MAIS	7	AIZVN	240	"	59	2,876	"	170	60%	102	138	967,3
MAIS	30,9	AIZO	280	"	75	2,876	"	216	60%	129	151	4653
MAIS	1	AIZO	270	"	75	2,876	"	216	60%	129	141	140,6
MAIS	1,5	AIZO	240	"	75	2,876	"	216	60%	129	111	165,9
SOIA	7	AIZVN	35	"	21	2,876	PRIM	60	60%	36	-1	-8,663
SOIA	1,5	AIZO	35	"	20	2,876	"	58	60%	35	0	0,732
ORZO	3	AIZVN	90	"	52	2,876	AUTUN.	150	60%	90	0	0,806
ORZO	1	AIZO	90	"	52	2,876	"	150	60%	90	0	0,269
PRATO PASC	1,3	AIZVN	50	"	29	2,876	"	83	60%	50	0	-0,055
VIGNETO	0,3	AIZVN	70	"	40	2,876	PRIM	115	60%	69	1	0,293
Totali	161,9			Totali	9689			27866				25028

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi mine inerali è di kg 25028

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
9689	0	0

RIEPILOGO PUA

ZONE NON VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponder ata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
TIPOLOGIA COLTURALE						
MAIS	216	75	60	129	148	4960
SOIA	60	20	60	36	0	0
ORZO	150	43	60	90	0	0

ZONE VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponder ata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
TIPOLOGIA COLTURALE						
MAIS	170	59	60	102	175	20075
SOIA	60	21	60	36	0	0
ORZO	150	52	60	90	0	0
PRATO	83	29	60	50	0	0
Totali						

data

05/12/2014

firma del Tecnico

[Firma]

fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
Sede legale: Via 29 Ottobre, 1/B
33023 CODROIPO (UD)
Tel. 0432-524211 Fax 0432-524209
Cod. Fisc. e P. IVA 00167190305



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/62

Decreto n. 0 520

Trieste, 1 8 MAR. 2014

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2063 del 10 novembre 2011, come rettificata con il decreto n. 468 del 1 marzo 2012.

Ditta DI LENARDA GIGINO

IL DIRETTORE

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata

ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 2063 del 10 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Ditta DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 468 del 1 marzo 2012, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 2063 del 10 novembre 2011;

Vista la nota del 4 luglio 2013, pervenuta il 24 luglio 2013, con la quale la Ditta DI LENARDA GIGINO ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- realizzazione di un capannone per la lavorazione e trasformazione di carni suine, annesso all'attività di allevamento;

Vista la nota prot. n. 25611 del 31 luglio 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Sedegliano, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", copia della citata nota della Società datata 4 LUGLIO 2013 e di tutta la documentazione tecnica allegata;

- specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 6707 del 4 settembre 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha trasmesso la proposta di modifica degli Allegati B e C al decreto n. 2063/2011;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2063 del 10 novembre 2011, come rettificata con il decreto n. 468 del 1 marzo 2012;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta

regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Ditta DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 2063 del 10 novembre 2011, come rettificata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 468 del 1 marzo 2012.

Art. 2 - Al decreto n. 2063 del 10 novembre 2011, viene aggiunto il seguente Allegato:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività produttiva dell'Azienda prevede l'allevamento dei suini, dalla nascita presso l'azienda, all'ingrasso e alla vendita successiva.

La capacità massima dell'allevamento, allo stato attuale, è di:

--Suini (da 160 kg): 2490 posti per ciascun ciclo produttivo;

--Lattonzoli (18 kg): 600 posti per ciascun ciclo produttivo;

--Scrofe: 267 posti.

Con nota del 4 luglio 2013, pervenuta in data 24/7/2013) l'azienda ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale per la realizzazione di un impianto per lavorazione e trasformazione delle carni suine, con annesso spaccio ed impianto di macellazione. La potenzialità teorica lavorativa dell'impianto a pieno regime è di circa 10 suini al giorno (1.600 kg/gg, pari 1,6 tonn/gg), con vendita al dettaglio dei prodotti finiti e semilavorati.

Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

L'allevamento è situato nel Comune di Sedegliano, in provincia di Udine.

L'Azienda è posta in località "Bas", tra i paesi di Sedegliano, Coderno, San Lorenzo e Pantianicco, L'Azienda ricade in zona E5 "di preminente interesse agricolo", con specifico indirizzo all'utilizzo del territorio ad un'agricoltura intensiva mediante il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di Iniziativa Privata approvato dall'Amministrazione Comunale di Sedegliano.

I fabbricati della ditta sono individuati al foglio 23, mappale 152 por. - 268 - 270 por. - 271 - 273 - 274 - 275 e foglio 23, mappale 266 - 267 - 269 - 270 porz. - 152 porz. - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 del Comune di Sedegliano,

Non sussistono particolari vincoli di natura ambientale sull'area (S.I.C., Z.P.S., Biotopi; Parchi naturali ecc.).

Descrizione fabbricati

Le strutture dell'allevamento e gli impianti presenti consistono in:

- porcilaie differenziate a seconda della fase produttiva (lotti dal 1 a 4);
- mangimificio;
- vasche di stoccaggio dei liquami;
- deposito attrezzi;
- silos;
- fabbricato lavorazione carni.



CICLI PRODUTTIVI

Prelievo idrico

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle fasi di stabulazione degli animali, stoccaggio, trattamento e trasporto dei reflui. I principali effluenti gassosi sono composti da ammoniaca e metano e sono originati principalmente dal contatto tra le deiezioni animali e l'aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. All'interno dell'Azienda si è principalmente in presenza di emissioni diffuse non convogliabili.

Relativamente al capannone di lavorazione carni, si evidenzia che i locali di lavorazione delle carni sono caratterizzati da condizioni di temperatura ed umidità costanti e, pertanto, sono adeguatamente climatizzati e raffreddati, mediante impianti idonei.

Le uniche emissioni sono originate dai ricambi d'aria (peraltro a temperatura generalmente inferiore rispetto a quella esterna) dei locali di lavorazione.

Scarichi idrici

In azienda sono presenti dei servizi igienici.

Emissioni sonore

La ditta dichiara che allo stato attuale l'allevamento non genera criticità per quanto riguarda l'inquinamento acustico. È stata condotta una campagna di rilevamento fonometrico per il capannone di lavorazione carni nella quale è stato rilevato che gli impianti non comportano un impatto acustico strumentalmente significativo. Le misure sono infatti influenzate dal rumore stradale, mentre i valori di L90 (significativi per determinare un rumore di tipo costante come quello di un impianto di refrigerazione) sono risultati del tutto sovrapponibili e comunque molto inferiori rispetto ai limiti imposti dalla normativa. Dall'analisi dei tracciati, inoltre, non si sono rilevate componenti tonali e/o impulsive.

Rifiuti e deiezioni animali

I rifiuti che sono prodotti nell'ambito della attività di allevamento possono essere ricondotti alle categorie:

- codice CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze,
- codice CER 180202* - rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali (che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

I primi (codice CER 150110*) sono rappresentati essenzialmente dai contenitori usati dei prodotti impiegati per la disinfezione degli ambienti di allevamento. I secondi sono rappresentati dai contenitori usati dei vaccini impiegati nella attività della prevenzione delle malattie del bestiame. L'attività di stoccaggio viene effettuata nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di "deposito temporaneo".

Le spoglie animali vengono gestite nel rispetto del Reg. CE 1774/2002. Annualmente l'Azienda controlla l'efficienza frigorifera, attraverso manutenzione ordinaria da parte del titolare dell'Azienda Agricola. L'eventuale manutenzione straordinaria, effettuata in caso di guasto, è riportata nel registro "anomalie" disponibile presso l'Azienda Agricola. La mortalità media nell'ambito di ciascun ciclo di allevamento è compresa tra il 0,4 ed il 4% del numero di capi. Generalmente, il maggior numero di decessi avviene nelle prime fasi di sviluppo, quando i capi hanno un peso unitario più basso.

Lo smaltimento dei capi deceduti è affidato a ditta specializzata.

Relativamente al capannone di lavorazione carni, si evidenzia la produzione di rifiuti classificabili come:

CER 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, nello specifico:

- CER 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia: sarà realizzata una vasca di ossidazione totale da cui il refluo verrà ritirato da ditte specializzate;
- CER 02 02 02 scarti di tessuti animali;
- CER 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione.

I rifiuti prodotti verranno stoccati nella "Cella 0°C ossi e scarti", per essere ritirati da aziende specializzate.

Suolo

Lo spandimento avviene come indicato nel PUA.



Art. 3 - L'Allegato B al decreto n. 2063 del 10 novembre 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO B

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il Gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.
- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al D.P.Reg 27 ottobre 2008 n. 295/Pres.
- il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo al fine di evitare tracimazioni accidentali;
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
oppure:
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) i, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.

Il Gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- realizzare il riordino della sistemazione fognaria, con l'installazione di un impianto di trattamento ad ossidazione totale, dedicato alle acque reflue derivate dalle aree di lavorazione carni e dai servizi igienici.
- trasmettere a Regione, ARPA Dipartimento provinciale di Udine, Comune e ASS n. 4, la relazione dimensionale/funzionale del trattamento delle acque reflue e la planimetria descrittiva delle reciproche posizioni delle opere di collettamento, trattamento e disperdimento delle acque reflue, mantenendo le distanze – dalle opere ad uso idropotabile – previste dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

Art. 4 - L'Allegato C al decreto n. 2063 del 10 novembre 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda. I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta DI LENARDA GIGINO	sig. Di Lenarda Gigino
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori di acqua	settimanale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime utilizzate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	bimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL	Registrazione livello	A fine ciclo	registrazione	Litri/ciclo
Controllo efficienza frigorifera	Secondo indicazioni del costruttore	Secondo indicazioni del costruttore	Registrazione interventi	
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Monitoraggio liquami	Analisi SS-Ph-N-P-Cu-Zn-Na	triennale	Rapporto di analisi	
	Quantitativo stoccato	trimestrale	registrazione	mc
Verifica della tenuta degli stoccaggi/copertura vasche/tubazioni interrate	Controllo visivo tenuta vasche e integrità copertura	Annuale/allo svuotamento	Registrazione anomalie ed interventi	
	Tenuta tubazioni interrate	quinquennale		
Controllo dispositivi di carico/scarico contenitori degli effluenti	Controllo visivo	Al momento dell'utilizzo	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Manutenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo visivo	Quotidiano e fine ciclo		
Pulizia aree di travaso liquami	Controllo visivo	Ad ogni fase di travaso liquami		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Manutenzione impianto trattamento acque reflue da servizi igienici e da laboratorio carni	Svuotamento fanghi sedimentati	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione • Ditta autorizzata • Data intervento • Conservazione e documento di trasporto 	mc
Verifica di Legge su recipiente a pressione (serbatoio GPL)	Controllo integrità ed efficienza dotazioni di sicurezza e controllo	Indicata dalla vigente normativa sui recipienti a pressione	Documento Ditta Autorizzata/org anismo notificato Data intervento	

1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	secondo necessità		
Smaltimento rifiuti	Tramite ditta specializzata	secondo necessità	MUD e formulari	
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione, ⁽¹⁾	3

Art. 5 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti n. 2063/2011 e n. 468/2012.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito



⁽¹⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 0468

STINQ - UD/AIA/62

D.Lgs. 152/2006. Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2063 del 10 novembre 2011.

Ditta DI LENARDA GIGINO

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2063 del 10 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Ditta DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS";

Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo del citato decreto n. 2063/2011, non è stata indicata la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto pertanto, di procedere alla **rettifica** dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2063/2011, **inserendo**, nel decreto medesimo, **l'articolo "2 bis" che fissa la durata dell'autorizzazione integrata ambientale in 10 anni dalla data del decreto e pertanto fino al 10 novembre 2021 e che prescrive alla Ditta di**

presentare, almeno 6 (sei) mesi prima di tale scadenza, la domanda di rinnovo;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Dopo l'articolo 2 del decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2063 del 10 novembre 2011, viene aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza."

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2063 del 10 novembre 2011.

Trieste, **01 MAR. 2012**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2063

STINQ - UD/AIA/62

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

Ditta DI LENARDA GIGINO

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per

l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,

accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 30 marzo 2007, con la quale la Ditta DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS";

Vista la nota prot. n. ALP.10-25229-UD/AIA/62 del 10 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-25230-UD/AIA/62 del 10 agosto 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Sedegliano, alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 29 agosto 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la Dichiarazione del Gestore dell'impianto sottoscritta in data 4 febbraio 2009 ed asseverata presso il Tribunale di Udine;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. ALP.10-18076-UD/AIA/62 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio

competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota pervenuta in data 28 maggio 2010, con la quale la Ditta ha trasmesso l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 5946/2010/TS/GRI/107 del 9 luglio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. ALP.10-44368-UD/AIA/62 del 14 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

Vista la nota prot. ALP.10-51402-UD/AIA/62 del 25 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso, come richiesto dalla Ditta con nota del 29 luglio 2010, la proroga di 60 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni documentali;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2010, con la quale la Ditta Di Lenarda Gigino ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla citata nota regionale del 14 luglio 2010;

Vista la nota Prot. n. STINQ-63805-UD/AIA/62 del 9 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Sedegliano, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni documentali pervenute in data 27 ottobre 2010;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni

ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in sito in Comune di Sedegliano (UD), località "BAS", da parte della Ditta DI LENARDA GIGINO con sede legale in Comune di Sedegliano (UD), via Trieste, 35, frazione Coderno.

Art. 2 - La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

Art. 3 - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 4 - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo

le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario,

nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 17 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **10 NOV. 2011**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	APPLICATA	
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	NON APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	APPLICATA	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	APPLICATA	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	
Ricircolazione dell'aria calda	APPLICATA	nella fase dello svezzamento
Adeguate coibentazione dei tunnel	NON PERTINENTE	Nell'allevamento è presente un sistema radiante di riscaldamento
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	NON PERTINENTE	Nell'allevamento è presente un sistema radiante di riscaldamento
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	APPLICATA	
Rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	APPLICATA	
2. Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	NON PERTINENTE	
Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH ₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	APPLICATA	Per i suini in ingrasso: una volta alla settimana il sottofondo viene completamente svuotato
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	APPLICATA	Per le scrofe in attesa di calore/gestazione
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON PERTINENTE	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON PERTINENTE	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	Nell'allevamento sono presenti gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio delle deiezioni. La rimozione delle deiezioni avviene con frequenza giornaliera

Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	1
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	1
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	1
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	NON PERTINENTE	1
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	1
3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	Nell'allevamento sono presenti <i>gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio delle deiezioni</i> . La rimozione delle deiezioni avviene con frequenza giornaliera
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	1
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	1
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	1
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	1
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	1
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	1

5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	Nell'allevamento è presente un rotore biologico
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	APPLICATA	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	APPLICATA	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON PERTINENTE	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON APPLICATA	
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	I terreni per lo spandimento sono posti in una zona soggetta al riordino fondiario
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	NON PERTINENTE	
Interrimento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	

1) Un sistema di pavimentazione utilizzato, automaticamente esclude tutti gli altri, rendendoli "non pertinenti" per il caso in esame.



ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere alla seguente prescrizione:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al D.P.Reg 27 ottobre 2008 n. 295/Pres.
- il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo al fine di evitare tracimazioni accidentali;
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - oppure
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) i, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame.



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI



Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda. I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta DI LENARDA GIGINO	sig. Di Lenarda Gigino
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Mereto di Tomba
Foglio catastale		Affitto/Proprietà
Particella catastale		
SAU (ha)		12,92
Irrigazione		Si
Coltura		mais da granella
Precessione colturale		mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	330
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	310
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	186
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	144
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	4005,20
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	1860,48

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Affitto/Proprietà
Particella catastale		
SAU (ha)		39,14
Irrigazione		Si
Coltura		Mais da granella
Precessione colturale		Mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c+F_o*K_o)$	330
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	310
Azoto organico disponibile (kg/ha)	(F_o*K_o)	186
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c+F_o*K_o) - (F_o*K_o)$	144
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	12133,40
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	5636,16

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		34,54
Irrigazione		Si
Coltura		Mais da granella
Precessione colturale		Mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c+F_o*K_o)$	330
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	220
Azoto organico disponibile (kg/ha)	(F_o*K_o)	132
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c+F_o*K_o) - (F_o*K_o)$	198
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	7598,80
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	6838,92

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		45,88
Irrigazione		Si
Coltura		Soia
Precessione colturale		Mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	20
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	30
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	18
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	2
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	1376,40
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	91,76

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		6,54
Irrigazione		Si
Coltura		Orzo
Precessione colturale		Soia
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	60
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	0
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	0
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	60
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	0
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	392,40

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Affitto/Proprietà
Particella catastale		
SAU (ha)		8,44
Irrigazione		Si
Coltura		Orzo
Precessione colturale		Orzo
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	90
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	80
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	48
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	42
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	675,20
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	354,48

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Affitto/Proprietà
Particella catastale		
SAU (ha)		2,72
Irrigazione		Si
Coltura		Mais da granella
Precessione colturale		Orzo
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	320
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	310
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	186
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	134
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	843,20
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	364,48

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Affitto/Proprietà
Particella catastale		
SAU (ha)		0,62
Irrigazione		Si
Coltura		Erba medica
Precessione colturale		Erba medica
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	10
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	0
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	0
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	10
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	0
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	6,20

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		4,71
Irrigazione		Si
Coltura		Erba medica
Precessione colturale		Erba medica
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	10
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	0
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	0
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	10
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	0
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	47,10

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Sedegliano
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		1,23
Irrigazione		Si
Coltura		Erba medica
Precessione colturale		Mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	30
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	0
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	0
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	30
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	$F_o \text{ (kg/ha)} * \text{SAU (ha)}$	0
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	$F_c \text{ (kg/ha)} * \text{SAU (ha)}$	36,90

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Codroipo
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		7,91
Irrigazione		Si
Coltura		Prato di graminacee
Precessione colturale		Prato di graminacee
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	120
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	90
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	54
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	66
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	F_o (kg/ha) * SAU (ha)	711,90
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	F_c (kg/ha) * SAU (ha)	522,06

Parametro	Descrizione	Valore
Comune		Premariacco
Foglio catastale		Convenzione
Particella catastale		
SAU (ha)		35,87
Irrigazione		Si
Coltura		Mais da granella
Precessione colturale		Mais
Apporto massimo di azoto (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o)$	Zona non vulnerabile
Tipo di effluente di allevamento	Consente di definire il K_o	Liquame
Coefficiente di efficienza	K_o	0,6
Apporto di azoto organico (kg/ha)	F_o	45
Azoto organico disponibile (kg/ha)	$(F_o * K_o)$	27
Apporto massimo di azoto minerale (F_c) (kg/ha)	$(F_c + F_o * K_o) - (F_o * K_o)$	Zona non vulnerabile
Apporto di azoto organico nell'appezzamento (F_o) (kg)	$F_o \text{ (kg/ha)} * \text{SAU (ha)}$	1614,15
Apporto massimo di azoto minerale nell'appezzamento (F_c) (kg)	$F_c \text{ (kg/ha)} * \text{SAU (ha)}$	Zona non vulnerabile